

bassa tensione » che appartengono al vocabolario tecnico, però di un'altra scienza (non giuridica).

Elencherò ora alcune definizioni legislative relative a termini che considero tecnici giuridici.

Codice Civile. art. 1321 « Nozione. Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale ». Il termine « contratto » ha un senso primariamente normativo; la sua definizione è costitutiva e rimanda a rapporti giuridici, essendo anche collegata come abbiamo visto con altri termini tecnici giuridici; p. es., « donazione » e pure « società » (App. VI).

L'art. 1140, nel definire « il possesso » come « il potere sulla cosa che si manifesta in una attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di un altro diritto reale » fa chiaro appello a teorie giuridiche riguardanti la proprietà, i diritti reali e la concezione di « potere legale » che è uno dei termini primitivi della teoria giuridica secondo Hohfeld ⁽³²⁾.

Nel Codice Penale, la definizione di « furto » nell'art. 624 « Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per se o per altri... » è incomprensibile se non si tengono in conto i riferimenti ai sensi specifici e le teorie che sottostanno a concetti quali « proprietà », « possesso », ecc. che sono pure termini tecnici giuridici.

La tecnicità di « latitanza », art. 268 C.P.P. (App. VII) e la costruttività della sua definizione mi pare rendano superfluo ogni commento, malgrado il fatto che si faccia di questo termine un uso abbondante e talora improprio, come abbiamo visto a proposito di un articolo giornalistico citato nella nota 15. Se una madre o un direttore di scuola non trovano un bambino nasco-

⁽³²⁾ HOHFELD, *Concetti giuridici fondamentali*, Einaudi, Torino, 1969, p. 17.

sto parlano anch'essi di « latitanza », il che non fa perdere a questo termine la sua portata tecnica se usato in un contesto scientifico o legislativo.

Ammessa questa classificazione di definizioni a seconda che il tipo di termine definito appartenga o meno alla teoria giuridica, si possono, a loro volta, effettuare entro la classe dei termini appartenenti al linguaggio tecnico giuridico parecchie sottoclassificazioni.

Si badi che ora sto parlando di classificare i termini della teoria giuridica (non le loro definizioni). Di fatto, attraverso il tempo queste classificazioni si sono fatte, e filosofi del diritto e giuristi dommatici hanno raggruppato classi e sottoclassi di questi termini tecnici a seconda delle caratteristiche che si tenevano in conto (famiglia di termini, vincolazione reciproca, vincolazione con primitivi, ecc.).

Non mi soffermerò su questo particolare. Voglio solo enunciare la mia preferenza per una sottoclassificazione che distingue (entro i termini tecnici giuridici) fra i termini logico-formali, o termini modali-normativi, quali permesso, obbligatorio, proibito e facoltativo, e i termini tecnici non logico-formali.

I termini logico formali non sono stati mai definiti nella legge (per quanto io sappia). Le leggi li menzionano, li usano, ma non li definiscono. Veramente la loro portata teorica è così grande, e così alto il loro grado di astrattezza che ho i miei dubbi sulla convenienza e sulla utilità di darne una definizione nella legge.

Fra i rimanenti termini tecnici giuridici, è possibile individuare (e molti lavori si sono fatti in questo campo) una costellazione di gradini che segnalino le numerose sottoclassi quanto al grado di astrattezza e di portata teorica. Incominciando da quelli che hanno una enorme portata teorica e influenzano gli altri termini e le teorie, quali « norma giuridica », « diritto soggettivo » (difficilmente definiti in una legge), e in scala discendente « contratto », « possesso », ecc.

B) Il secondo criterio classificatorio che userò per le definizioni legislative è l'appartenenza o meno ad un corpo sistematico normativo.

La nozione di sistema non è affatto pacifica. Per chiarire questo concetto sarebbe necessaria una lunga digressione; ma non essendo essa rilevante per questo lavoro, non la farò.

Una prima approssimazione può essere data, dicendo che sistema è « un insieme di elementi in relazione tra di loro ed armonicamente coniugati » ⁽³³⁾. Il modello di sistema è diventato ormai quello assiomatico in cui si procede per deduzione.

Per semplificare, qui faremo appello alla nozione, che, pur non essendo molto precisa, appartiene all'esperienza quotidiana dei giuristi, di « codice » quale il codice civile, il codice penale, il codice della strada, ecc., lasciando un po' da parte l'intreccio di problemi storici, logici, politici, ecc. che riguardano questa nozione.

Un primo criterio per riconoscere un corpo legislativo sistematico è l'appartenenza degli enunciati, ivi contenuti, a una stessa materia, anche se questa nozione non è essa stessa semplice. Ma questo non basta, ci devono essere delle relazioni fra gli enunciati. E qui bisogna distinguere tra criteri esterni ed interni per la costruzione sistematica. Non siamo nel campo delle scienze naturali dove lo scienziato postula dei criteri esterni di sistematicità per « scoprire » le relazioni interne dell'oggetto della sua indagine.

Essendo la legge frutto dell'attività umana, la mano (o meglio, la mente dell'uomo) ha lasciato la sua impronta; infatti intercorre una reciproca influenza fra costruzione del legislatore ed attività scientifica.

⁽³³⁾ MARTINO, *En torno a la norma fundamental* cit., p. 1053. Per una analisi approfondita, vedi LOSANO, *Sistema e struttura nel diritto*, Giappichelli, Torino, 1969.

Gli elementi che dobbiamo considerare in una ricostruzione di sistemi giuridici non sono « naturali » ma « culturali » e, quindi, hanno una loro spiegazione storica.

Le idee che i giuristi e gli operatori del diritto hanno avuto ed hanno sull'ordinamento giuridico si riflettono sui criteri adottati per fare la scienza e per fare le leggi.

A questo punto credo altamente chiarificante trascrivere l'opinione di un noto giurista italiano — Riccardo Orestano — molto più eloquente su questo tema di qualsiasi mio tentativo di spiegazione.

Dice l'Orestano ⁽³⁴⁾ parlando dell'attività o compito dei giuristi che esso è « ... in primo luogo, attraverso l'interpretazione e l'analisi, quello di esprimere in un'adeguata rappresentazione concettuale il contenuto di ogni norma o gruppo di norme, in modo da pervenire al riconoscimento, alla formulazione e alla definizione dei « concetti giuridici » compresi nelle norme o nei « presupposti » di fatto di queste. Operando poi su tali concetti si arriverà alla determinazione dei concetti sempre più generali che vengono anche detti « principi » o « nozioni » e che opportunamente collegati fra loro — o, come si suol dire, « costruiti » — danno forma all'istituto, cioè ad una specie di organismo logico o di piccolo sistema, nel quale vengono composti e organizzati in sintesi i risultati della costruzione di tutti i concetti, di tutti i principi, di tutte le nozioni che regolano un determinato rapporto. I diversi istituti alla loro volta classificati, collegati e « costruiti » in gruppi omogeneamente composti (cioè comprendenti istituti che abbiano un certo numero di principi comuni o connessi) vengono con un'ulteriore organizzazione a formare il « sistema » di una determinata « materia »; e così di grado in grado sino ad arrivare alla riunione di tutte le « materie » che appartengono ad un ordinamento positivo

⁽³⁴⁾ *Introduzione allo studio storico del diritto romano*, Giappichelli, Torino, 1961, p. 245.

in un sistema unico, il quale costituisce e rappresenta, rispetto alla totalità delle norme di quell'ordinamento, il suo sistema per eccellenza ».

L'appartenenza a un corpo sistematico è rilevante per le definizioni di termini tecnici giuridici, non invece per le definizioni di termini non appartenenti a questo linguaggio tecnico, o per lo meno si può dire che l'appartenenza a un corpo sistematico è più rilevante per una definizione di un termine tecnico giuridico che per un'altra definizione legislativa.

I codici contengono un alto numero di definizioni di termini tecnici giuridici. Ad es., nel codice civile — oltre il nostro campione « donazione » — « permuta » (App. VIII), « solidarietà » (App. IX), ecc.

Nel codice penale vedi, fra gli altri, l'art. 628, che definisce « rapina » (App. X).

Nel codice di procedura penale, l'art. 237, che definisce « flagranza » (App. XI).

Ma la collocazione in un corpo sistematico non è un indice infallibile che una definizione riguardi un termine tecnico, e che presenti in alto grado di astrattezza e abbia una portata teorica rilevante. Si considerino, ad es., nell'art. 2 del codice della strada i termini già citati (v. App. I), nel codice civile la definizione di « maggiore età », art. 2, ecc.

È invece consentito affermare la legge inversa, cioè che la non appartenenza a un insieme sistematico è quasi sicuro segno che ci troviamo dinanzi a una definizione: a) meno astratta e di minore portata teorica; b) generalmente di termini non appartenenti al linguaggio tecnico giuridico; c) molto vicina all'applicazione; d) poco o niente vincolata ad altre definizioni, e che perciò offre minore resistenza in caso la si voglia mutare.

Ad es., oltre il nostro campione « Moscato passito di Pantelleria », si veda l'art. 1 della Legge 14-VII-65, n. 963 « ... è considerata pesca marittima ogni attività diretta a catturare esemplari di specie il cui ambiente abituale o naturale di vita

siano le acque sopraindicate, indipendentemente dai mezzi adoperati e dal fine perseguito ».

C) Il terzo criterio classificatorio è relativo al metodo definitorio impiegato.

Neppure su questo terreno le cose sono pacifiche. Per non parlare che degli autori più conosciuti e recenti, abbiamo molte classificazioni di metodi definitori non tutte compatibili tra di loro ⁽³⁵⁾.

Robinson ha reso classica la distinzione delle definizioni secondo il proposito e secondo il metodo, ed enumera diciotto metodi definitori, Leonard — sebbene con una diversa metodologia — arriva ad enunciarne il quadruplo.

Alcuni metodi definitori sono direttamente inapplicabili alle definizioni legislative, per lo meno secondo la nozione di legge fornita al principio, vale a dire alla legge come in questo momento ci appare.

Tale il caso del discusso metodo ostensivo. Questo metodo è ritenuto da certi autori la prima e basilare procedura di apprendimento di una lingua; ad esempio, Russell lo pone alla base della conoscenza, insieme ai termini « questo » o « quello » ⁽³⁶⁾. Altri autori, contestano questa posizione, sostenendo che i bambini imparano una lingua meno per metodi denotativi e più per designazione e associazione (così il Piaget).

Nel parlare di questo metodo, non soltanto si pone il problema se stia o meno alla base dell'apprendimento di una lin-

⁽³⁵⁾ Vedi ROBINSON, *Definition*, Oxford, 1950; HEMPEL, *Fundamentals of Concept Formation in Empirical Science*, Chicago, 1952; LEONARD, *Principles of Right Reason*, New York, 1957; CAWS, *The Functions of Definition in Science*, *Philosophy of Science*, 1959, XXVI, p. 201 e ss.; PAP, *Theory of Definition*, *Philosophy of Science*, 1964, XXXI, p. 49 e ss., e *An Introduction to the Philosophy of Science*, New York, 1962, The Free Press of Glencoe, Ill.

⁽³⁶⁾ RUSSELL, *La conoscenza umana*, tr. it., Longanesi & C., Milano, 1963, pp. 76-77.

gua, ma si pone anche il problema della sua stessa procedura. Molti autori sostengono che, se non si ha un minimo di conoscenza previa, il mostrare un membro della estensione di un termine e pronunciare allo stesso tempo il nome del termine (in questo consiste il metodo) non produce se non confusione, non essendo comprensibile a quale delle note rilevanti dell'oggetto ci si voglia riferire.

Il metodo è poi, molto limitato quanto al tipo di termini che può definire, giacché occorre che l'esemplare dell'estensione da mostrare sia presente e corporizzato in un qualche modo, tanto per il definitore quanto per l'ascoltatore. Non si può definire ostensivamente « esclusivamente » o « tentare ».

Questa è una prima grande limitazione che rende il metodo poco applicabile in materia di definizioni legislative.

La seconda, e determinante, ragione per sostenere la sua inapplicabilità consiste nel fatto che le leggi sono espresse attraverso parole senza che ci sia la compresenza del legislatore e dei destinatari, sicché il primo possa mostrare e, allo stesso tempo, fare il gesto adeguato di segnalazione. Non riesco a immaginare una legge che possieda una mano e che al momento di enunciare il *definiendum* « mostri » un oggetto appartenente alla sua estensione ⁽³⁷⁾.

Non abbiamo bisogno di una caratterizzazione esauriente di tutti i metodi definatori finora adoperati; basterà lavorare con la terminologia più affermata, prendendo soltanto alcuni esempi ritenuti illustrativi.

a) Il prototipo dei metodi definatori è quello *per genus et differentiam* che risale ad Aristotele ed ha regnato indiscusso per secoli, fino al punto di essere considerato « il » metodo definitorio. L'unico. I giuristi e i legislatori, che vivono

⁽³⁷⁾ Non si deve confondere la formulazione della legge con le possibili illustrazioni dei suoi casi, anche servendosi di films di propaganda, ecc.

nel mondo (purtroppo, a volte, con qualche secolo di ritardo), non hanno potuto sottrarsi a questo influsso, e la maggior parte delle loro definizioni riflettono questo metodo.

Questo discorso dev'essere ripetuto, perché ancor oggi autorevoli giuristi non riconoscono altre definizioni che quelle fatte con il metodo indicato ⁽³⁸⁾.

La procedura di questo metodo consiste nella determinazione dell'appartenenza del *definiendum* a una classe più vasta enunciata nel *definiens*, e nello stabilire la differenza della classe del *definiendum* dalle altre classi comprese nella classe più vasta. Ha sempre un forte richiamo « entitativo », cioè fa pensare a « entità » od oggetti costitutivi di queste classi, e a proprietà « veramente esistenti » necessarie e sufficienti per definire.

Gli esempi di impiego di questo metodo nella formulazione di definizioni nelle leggi italiane sono abbondanti.

Solo per citarne alcuni: La definizione di donazione nell'art. 769 C.C. già analizzato. L'art. 810 C.C. « Nozione. Sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti », dove il genere (indipendentemente dal giudizio che meriti tale procedura) è costituito da « cose » e la differenza, il poter formare oggetto di diritti. L'art. 1737 C.C. « Nozione. Il contratto di spedizione è un mandato col quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie ». Qui il metodo è più complesso: il primo *genus* è « contratto », il secondo « mandato », la differenza dagli altri contratti di mandato consiste nell'assunzione, da parte dello spedizioniere, dell'obbligo di concludere « in nome proprio e per conto del mandante » un contratto specifico di trasporto e di

⁽³⁸⁾ Persino H. L. A. HART, in *The Concept of Law*, nel primo capitolo ritiene indefinibile « diritto » perché non trova il suo genere. Bisogna però riconoscere che poi distingue tra « definizione » ed « elucidazione del significato di un termine ».

compiere le operazioni accessorie. L'art. 376 C.N. « Locazione di nave. Si ha locazione di nave quando una delle parti si obbliga a far godere all'altra per un dato tempo la nave verso un corrispettivo ». Il *genus* superiore « contratto » è sottinteso, e l'immediato « locazione » è solo usato ma non specificato (probabilmente perché la sua definizione è già contenuta nel codice civile). La differenza con le altre locazioni consiste nel fatto che una delle parti si obbliga a far godere all'altra parte una nave. Gli elementi del tempo e del corrispettivo non costituiscono invece differenze specifiche rispetto alla locazione com'è definita nel codice civile (art. 1571).

Ci sono però altri metodi, e il legislatore italiano li ha impiegati. Il perché di questo impiego, quando ancor oggi bisogna mostrare alla maggior parte dei giuristi la non esclusività del metodo *per genus et differentiam*, è un tema che meriterebbe di essere approfondito — senz'altro non in questa sede — perché probabilmente confermerebbe nel campo giuridico: a) l'influenza delle altre scienze; b) il vuoto lasciato dai giuristi intorno a certi argomenti; c) la vigenza di quell'aforismo biologico « la necessità crea l'organo ».

b) Un'altro metodo è l'enumerazione classificatoria. In certo senso è vicino al precedente, dato che enumera classi di « oggetti » ed ottiene la definizione con l'enumerazione totale delle classi. Il suo *status* e la sua struttura logica sono però molto diversi da quelli del metodo antecedente.

Possono considerarsi alcuni esempi: come l'art. 812 C.C. con la definizione dei beni mobili e immobili (App. XII). È vero che l'art. 810 C.C. ha definito « beni » in modo che lo si possa considerare il *genus* delle due sottoclassi « mobili » e « immobili », però bisogna tener presente l'autonomia metodologica dell'art. 812 che può essere diviso in due parti: una ove si definiscono i beni immobili, l'altra ove si caratterizzano i beni mobili. Nella prima, oltre alla sottile distinzione tra beni « che sono immobili » e beni « reputati immobili », c'è una chiara enumerazione

di classi di oggetti, sia attraverso un nome: « il suolo, le sorgenti », ecc., sia attraverso un criterio identificatorio generale « tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo », sia attraverso l'indicazione di una classe « mulini » e due condizioni: uno stato « saldamente assicurati alla riva », e una finalità « destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione ». In questo modo la definizione di beni immobili si può ricostruire con la formula « $x = \text{df. } w \text{ o } y \text{ o } \dots \text{ o } z$ »⁽³⁹⁾.

La classe dei mobili viene definita per esclusione, cioè negativamente, nonostante il fatto che la definizione negativa sia stata oggetto di anatema per secoli. I giuristi, a mio avviso saggiamente, ne hanno fatto uso quando ne hanno avuto il bisogno, malgrado l'anatema.

Altri esempi si incontrano nell'art. 28 del C.N. « Beni del demanio marittimo » (App. XIII), e nell'art. 246 dello stesso codice che definisce « Pertinenze della nave » (App. XIV).

Anche in questi esempi si può ricostruire la formula prima menzionata; si vede inoltre che il legislatore designa, (perlomeno) una delle classi non con un nome, ma con un criterio generale, sicuramente per coprire sfumature residuali dalla somma delle classi (questo è tipico in materia di enumerazioni classificatorie legislative).

c) Il metodo operativo è generalmente alla base della definizione di un termine disposizionale, che denomini l'attitudine (o le attitudini) di un oggetto (o di una classe) a reagire in un dato modo P, se sottoposto allo stimolo S (controllato da una operazione, o una serie di operazioni).

La popolarità, che negli ultimi anni hanno acquistato i c.d. termini (o predicati) disposizionali, è dovuta ad una quantità di

⁽³⁹⁾ Ricordo l'esempio di Hempel in *Fundamentals of Concept Formation in Empirical Science*: « scandinavo = df. danese o svedese o finlandese o norvegese ».